



TRIBUNALE DI BIELLA



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BIELLA

Prot. 36/2022

Biella, 31 marzo 2022.

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Integrazione dei prot. 27/2022 del 12 gennaio 2022 e n. 36/2022 del 13 gennaio 2022.

Visti

- il D.L. 21 settembre 2021, n. 127;
- il D.L. 1° aprile 2021, n. 44;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52;
- il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1;
- il D.L. 24 marzo 2022, n. 24;
- le circolari m_dg. DOG 13/10/2021.0209381.U, DOG. 13/10/2021.0209382.U, m_dg. DOG 14/10/2021.0210064.U, m_dg. DOG. 14/10/2021.0210214.U, m_dg. DOG. 14/02/2022.0031428.U, m_dg. DOG 14/02/2022.0031644.U;
- le linee guida per il personale PA dei Ministeri della Funzione Pubblica e della Salute per la verifica del possesso della certificazione verde UE Covid-19 del 9 ottobre 2021;
- vista ed applicata ogni altra normativa primaria e secondaria in materia di vaccinazione e possesso di Green Pass nei luoghi di lavoro, accesso agli uffici pubblici e relative verifiche e controllo;
- i provvedimenti emanati da questi Uffici in data 12/10/2022 e 13 gennaio 2022;
- i provvedimenti di delega ai Procuratori della Repubblica e, in via subordinata, ai Presidenti dei Tribunali, per il personale di magistratura, togato ed onorario ivi compreso il prot. 189/2022.

Premesso

- a) che lo stato di emergenza, in vigore ex D.L. 24/12/2021 n. 221 fino al 31 marzo 2022, non è stato prorogato ed il D.L. 24/2022 ha dettato disposizioni per la progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, evidenziando, comunque, che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, persistono esigenze di contrasto del diffondersi del virus covid-12;

- b) che permane l'**obbligo vaccinale** fino al **15 giugno 2022** per i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per i cittadini stranieri, **che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età** (art. 8 D.L. 24/2022).

Il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica d'intesa con il Presidente f.f. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella, ad integrazione del provvedimento prot. 27/2022 del 12 gennaio 2022 e n. 36/2022 del 13 gennaio 2022.

Dispongono

1 - Accesso alla sede giudiziaria di lavoratori, magistrati, giudici popolari, difensori ed ausiliari del magistrato – GREEN PASS BASE.

Dal 1° al 30 aprile 2022 i lavoratori che accedono alle sedi giudiziarie di Biella (dipendenti degli Uffici a tempo indeterminato e determinato, lavoratori dipendenti di altri datori di lavoro, anche privati, ad es. Dipendenti addetti alla manutenzione, alle pulizie, corrieri, ecc.; anche lavoratori non dipendenti, come ad es. docenti di corsi di formazione, progettisti, impiantisti, ecc.; volontari, polizia giudiziaria), compresi gli over 50 possono accedere al luogo di lavoro solo se possiedono ed esibiscono il *green pass base* o rafforzato (da vaccinazione, guarigione o test).

Ai fini dell'accesso al luogo di lavoro ai "lavoratori" sono assimilati i Tirocinanti, i Borsisti, gli Stagisti a qualunque titolo presenti negli Uffici (come da previsione del D.Lvo 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

La disposizione, infatti, si applica sia ai "lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro" (comma 2 dell'art. 4-quinquies del DL 44/2021), sia ai "lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro".

Per queste ultime tipologie di lavoratori la verifica del possesso del green pass base è effettuata dai "datori di lavoro pubblici" presso i cui Uffici tali lavoratori accedano (e naturalmente anche dai rispettivi datori di lavoro: ad esempio gli addetti alle pulizie).

Analogamente si applicano fino al 30 aprile 2022 le disposizioni di cui all' art. 9- *sexies* del Decreto- Legge 22 aprile 2021, n. 52 -convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 2021, n. 87 e come modificato dall'art. 6, comma 7, del D.L. 24/2022- riguardanti l'accesso con *green pass base* agli Uffici giudiziari da parte di magistrati ordinari, magistrati onorari, giudici popolari, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.

NON è più richiesta l'esibizione del green pass da parte degli utenti che accedano agli Uffici pubblici (art. 6 D.L. 24/2022, comma 2, che ha abrogato i commi 1-bis e I-ter dell'art. 9-bis del D.L. 52/2021), ivi compresi i testimoni e le parti del processo (anche quando accedano agli Uffici giudiziari non per

partecipare all'udienza, ma ad esempio- per chiedere informazioni o depositare atti).

Rimane ferma la disposizione prevista dal citato art. 9 sexies del D.L. 52/2021 comma 8 bis. Assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde covid 19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

È opportuno evidenziare che, in caso di accesso per partecipare ad eventuali convegni o ad altri eventi comunque denominati, ai sensi delle disposizioni dell'art. 7 del D.L. 24/2022, dal 1° al 30 aprile 2022 i soggetti debbano possedere ed esibire il *green pass rafforzato*.

2- Verifiche del possesso delle certificazioni verdi Covid-19.

Le verifiche sono effettuate dagli stessi soggetti e con le stesse modalità già previste ed attualmente vigenti per le verifiche dei "green pass".

Ai "lavoratori" sottoposti all'obbligo di possedere ed esibire il green pass base e agli altri soggetti ai quali venga richiesto il green pass base o rafforzato (si veda sopra, punto 1) è **vietato** l'accesso ai luoghi di lavoro qualora non possiedano e non esibiscano la prescritta certificazione.

Gli Addetti alla Vigilanza, pertanto, non consentiranno l'accesso alla sede alle persone che non risultino in regola rispetto alle indicazioni sopra riportate.

Gli Addetti alla Vigilanza non richiederanno più la compilazione all'ingresso dei moduli per la c.d. "Autodichiarazione", **mentre fino al 30 aprile 2022 verrà mantenuta la misurazione della temperatura.**

3- Lavoratori che non comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Fino al 30 aprile 2022 i lavoratori senza green pass base non possono comunque accedere alla sede di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione (art. 9-quinquies e 9-sexies del D.L. 52/2021, come modificato dall'art. 6, comma 6 del D.L. 24/2022).

È appena il caso di evidenziare che, sulla base delle Linee guida adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2021 "*non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione verde covid-19.*"

4- Verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini della programmazione del lavoro Art. 20 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

I lavoratori hanno comunque l'obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di

pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 20 del D. Ivo 81/2008 e come ribadito nell'allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020— "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, fra il Governo e le Parti sociali*" e nel D.P.C.M. 2 marzo 2021.

In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, (compresi i magistrati) derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Per i lavoratori la scadenza della validità' della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni e la permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine l'orario di lavoro giornaliero previsto.

5- Misure di isolamento e autosorveglianza. Autotesting.

a) AUTOTESTING: Avvio immediato dell'isolamento col test rapido fatto in proprio.

Per le persone che abbiano eseguito da sole il test antigenico rapido nasale a domicilio: in caso di esito positivo c'è la possibilità di registrare su un apposito portale della **Regione Piemonte** i risultati dell'autotest, avviando immediatamente il periodo di isolamento, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio di appartenenza via mail (alla peo della Segreteria del Personale per garantire la riservatezza), con allegata copia dell'esito del tampone.

Possono ricorrere a questa opportunità coloro che rientrino nelle seguenti casistiche:

- avere già ricevuto la seconda dose vaccinale, indipendentemente dalla data della somministrazione;
- avere attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);
- nel caso di minori, essere associati al FSE del genitore **-ISOLAMENTO per soggetti positivi — rivolgersi al Medico curante**

L'art. 4 del D.L. 24/2022 ha inserito l'art. 10-ter nel D.L. 52/2021 e quindi "a decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al sars-coV-2, fino all'accertamento della guarigione".

b) AUTOSORVEGLIANZA in caso di contatto stretto con soggetto positivo al covid-19.

Il sopra citato art. 10-ter prevede che **-a decorrere dal 1° aprile 2022-** in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al covid-19 si applichi il regime dell'autosorveglianza: obbligo di utilizzare la

mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla eventuale, prima comparsa dei sintomi (e se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

Il D.L. 24/2022 prevede che le modalità attuative delle previsioni sopra riportate siano definite con circolare del Ministero della Salute.

Rientra nelle ipotesi di "contatto stretto" (o "ad alto rischio") la persona:

- *convivente con caso covid,*
- *che ha avuto un contatto fisico diretto (es. stretta di mano, abbraccio oppure un contatto non protetto con secrezioni di caso covid (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);*
- *che ha avuto contatto diretto a distanza inferiore a 2 metri e per più di 15 minuti con caso covid;*
- *che si è trovata in ambiente chiuso e senza protezione con caso covid;*
- *che ha viaggiato in aereo, treno, autobus o altro mezzo di trasporto, seduta entro due posti, in qualsiasi direzione, rispetto a caso covid.*

6- Dispositivi di protezione per le vie respiratori di lavoratori ed utenti.

L'art. 5 del D.L. 24/2022 ha aggiunto l'art. 10-quater nel D.L. 52/2021 che prevede i casi nei quali è obbligatorio, **fino al 30 aprile 2022**, l'uso delle mascherine FFP2. Inoltre, il comma 8 del citato art. 5 prevede che (sempre fino al 30 aprile 2022) per i lavoratori *"sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, le mascherine chirurgiche"*.

Per migliore chiarezza:

L'art 5 dl 24/22 modifica il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, disponendo tra l'altro i casi in cui le FFP2 si devono usare (ma i tribunali non sono compresi) e i casi in cui si devono usare le altre mascherine: la norma infatti dispone: *"Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie"*.

Questo Ufficio, in accoglimento al suggerimento del Procuratore Generale della Corte di Appello di Torino, ritiene più appropriato che al fine di una maggior tutela della salute dei lavoratori, fino al 30 aprile 2022 i soggetti interessati (Magistrati del Distretto e personale amministrativo di questo Ufficio) indossino possibilmente le mascherine FFP2. La suddetta considerazione tiene conto

dell'altalenante procedere della diffusione del virus e della variabilità dei contagi negli Uffici: circostanza di evidente ed indiscutibile ragionevolezza dettata dall'esigenza di tutela del bene superiore e generale della salute, costituzionalmente garantito.

Comunque, si tratta di mera raccomandazione, poiché la norma prevede la possibilità di utilizzare anche le mascherine c.d. "chirurgiche". Ricordando, però, che quest'ultima tipologia di protezione "protegge" il terzo ma non impedisce il contagio del soggetto che la indossa.

SINTESI E DISPOSIZIONI FINALI:

L'articolo 9 *sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 aveva previsto l'obbligo di possesso o di esibizione -sino al **31 marzo 2022**- della certificazione verde COVID di cui al precedente articolo 9 (c.d. *green pass- base*), a carico -per quel che qui rileva- dei magistrati ordinari, di quelli onorari, dei giudici popolari e, ai sensi dell'articolo 9 *quinquies*, commi 1 e 2, del personale amministrativo e dei soggetti **che** svolgono, a qualsiasi titolo, la propria **attività** lavorativa o di formazione o di volontariato presso **gli uffici giudiziari** (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed **altri** in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria). Erano esentati da siffatto obbligo, ai sensi del comma 8 del citato articolo 9 *Sexies*, tutti coloro, diversi dai soggetti sopra indicati, che accedevano agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli aliti difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso nei luoghi di lavoro e in particolare, per quel che qui rileva, negli uffici giudiziari, da pare di alcuni di quei soggetti prima esenti.

L'articolo 3 del citato decreto legge ha infatti previsto al comma I lettera a), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'articolo 9 *sexies* del d.l. 52/2021, inserendo tra coloro cui è fatto obbligo di

possedere ed esibire su richiesta la certificazione COVID 19 (cosiddetto green pass di base) i "difensori, i **consulenti**, i **periti e gli altri ausiliari** del magistrato estranei all'amministrazione della **giustizia**", mentre al n. 2), ha confermato l'esenzione per "i testimoni e le altre parti del processo".

A sua volta sempre l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), stabiliva che, a decorrere dal 1° febbraio, **l'accesso ai pubblici uffici** da parte **degli utenti** era consentito solo a coloro muniti di *green pass* base, con una ulteriore aggiunta valida per tutti i soggetti di anzi indicati (*magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad una amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia*) sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo: ovvero che dal 15 febbraio 2022 **tutti** coloro che avessero **compiuto il 50°** anno di età **entro il** prossimo 15 giugno, dovevano essere in possesso del c.d. *green pass rafforzato, o super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e C-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.

Venivano ovviamente esentati da tutti siffatti vincoli i soggetti già, per ragione di salute, sottratti all'obbligo vaccinale.

La legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18 non ha mutato siffatta disciplina. Sennonché il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha innovato, in parte, dette disposizioni:

Innanzitutto per quanto attiene alle categorie di cui agli articoli 9 *quinquies* e 9 *sexies* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni della legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero i magistrati ordinari, onorati, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia il termine previsto per il possesso e l'esibizione del green pass di base è stato prorogato sino alla data del **30 aprile 2022** (articolo 6, commi 6 e 7).

Risultano invece abrogati i commi 1 *bis* e 1 *ter* dell'articolo 9 *bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevedevano

l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di green pass nei, per quel che qui rileva, pubblici uffici (articolo 6, comma 2, lettera b).

Non è più obbligatorio —ai sensi dell'articolo 5- il dispositivo di protezione FFP2 per l'accesso e la permanenza dei locali degli uffici, essendo sufficiente -sempre sino al 30 aprile 2022- l'utilizzo di generici “dispositivi di protezione delle vie respiratorie” (*rectius.* mascherine chirurgiche) .

Fermo restando il dovere vaccinale e le relative sanzioni, è stato infine declassato, per tutti coloro che debbano compiere il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022, l'obbligo green pass rafforzato, essendo sufficiente quello di base (articolo 8 comma 6).

Ricapitolando, sino al 30 aprile 2022;

- i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatici, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria **attività in una sede giudiziaria**, i difensori, i consulenti, i periti e gli ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della **giustizia**, per accedere agli uffici giudiziari hanno l'obbligo di possedere ed esibire il *green pass di base*;
- i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti, nonché tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sono esentati dal possedere ed esibire il *green pass*;
- non è più obbligatorio, per l'ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari, il dispositivo di protezione FFP2.

È PRORORAGATA, PER I MAGISTRATI DEL DISTRETTO, PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA PROCURA GENERALE, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA -DELLE SEZIONI DI PG, AGGREGATI, DISTACCATI ECC, PER LE ALTRE CATEGORIE DI PERSONE, LA CUI COMPETENZA FA RIFERIMENTO AL PROCURATORE GENERALE, PER GLI AVVOCATI, I NOTAI, I DOTTORI COMMERCIALISTI — LA VALIDITA' DEI C.D. “LASCIAPASSARE” CON EFFICACIA E VALIDITA' DEGLI STESSI FINO AL 30 APRILE 2022, SENZA NECESSITA' DI ULTERIORE RILASCIO. CON L'ECCEZIONE DEI CASI DI SCADENZA NELL'ARCO DEL PERIODO 1° APRILE — 30 APRILE 2022 O DI REVOCA DEL GREEN PASS.


NON È PREVISTA E RICHIESTA- PER LE CATEGORIE RESIDUE- LA COMPILAZIONE E CONSEGNA DELL'AUTODICHIARAZIONE.

È CONFERMATA LA DISPOSIZIONE IN ORDINE AL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA SINO ALLA DATA DEL 30 APRILE 2022


E' SEMPRE IN VIGORE L'OBBLIGO DI DICHIARARE CONDIZIONI DI SALUTE INCOMPATIBILI CON L'ACCESSO AGLI EDIFICI GIUDIZIARI.

Gli Addetti ai servizi di vigilanza collaboreranno a garantire il rispetto delle disposizioni impartite, anche reiterandone la segnalazione ai dipendenti, all'utenza ed ai fornitori.

Il Presidente del Tribunale
Dr.ssa Paola RAVA



Il Procuratore della Repubblica
Dr.ssa Teresa-Angela CAMELIO



Per piena visione
